ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 31

Valutazione del Consiglio superiore della magistratura

Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneita' del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:

a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;

b) la laboriosita' e produttivita';

c) la capacita' tecnica;

d) l'attivita' giudiziaria e scientifica;

e) l'equilibrio;

f) la disponibilita' alle esigenze del servizio;

g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;

h) il rispetto della deontologia. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non piu' di due volte, con le stesse modalita' previste per il primo. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato e' dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2006, non più in vigore dal 31 luglio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Scuola superiore della magistratura
Estremi	Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
Titolo	III — disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo	IV — Valutazioni periodiche dei magistrati
Sezione	I — Prima valutazione

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-26-2006/art-31-valutazione-del-consiglio-superiore-della-magistratura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it